



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. . . .

Prot. n.

OGGETTO:

Progetto denominato "Voucher sportivo per le famiglie". Criteri e modalità per la concessione di contributi alle famiglie numerose beneficiarie della quota B1) e alle famiglie beneficiarie della quota A) dell'assegno unico provinciale (rispettivamente articolo 2, comma 2 lettera a) e articolo 2, comma 1 del Decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg.) per la fruizione di servizi sportivi. Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1, articolo 6 bis.

Trattato nella seduta di Giunta Provinciale del

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Relatore:

STEFANIA SEGNANA

Il Relatore comunica:

L'articolo 6 bis della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare) prevede che la Provincia riconosca un contributo alle famiglie in difficoltà economica beneficiarie della quota A) dell'assegno provinciale e alle famiglie numerose beneficiarie della quota B1) dell'assegno unico provinciale.

Tra le numerose politiche che la Provincia mette in campo per sostenere le famiglie, quella del sostegno allo sport risulta fondamentale per la crescita dei bambini e dei ragazzi, sia dal punto di vista fisico che sociale. Lo sport infatti rappresenta un momento di crescita importante nel tempo libero dei bambini e dei ragazzi che contribuisce a rafforzare la personalità e l'aggregazione contribuendo ad una sana crescita personale. L'attuale trend sta registrando un abbandono delle attività sportive da parte dei giovani e giovanissimi considerato che l'onere per l'iscrizione e per il tesseramento ha un notevole impatto sul budget familiare, facendo desistere molti genitori dall'intenzione di iscrivere i propri figli a corsi sportivi.

Considerato inoltre che la crisi economica, che in questo periodo sta colpendo anche le famiglie trentine, spinge le famiglie a ridimensionare le proprie esigenze e le costringe a sopportare rinunce sempre più importanti dovute all'evidente rincaro dei prezzi ed alla conseguente inadeguatezza di salari e stipendi, che vanno inevitabilmente ad incidere sulla qualità della vita, risulta necessario contribuire a sostenere le famiglie, con determinati requisiti, al fine di consentire di far iniziare o proseguire l'attività sportiva ai propri figli minorenni, garantendo pertanto la partecipazione sportiva a tanti ragazzi che senza questo sostegno non potrebbero avere la possibilità di praticare sport.

Considerata altresì l'emergenza epidemiologica in atto e le conseguenti disposizioni governative che hanno limitato negli scorsi mesi le attività sul territorio nazionale e provinciale, situazione nella quale i bambini e i ragazzi sono stati la categoria più colpita, risulta necessario riconoscere un contributo economico alle famiglie per sostenere le spese di tesseramento e corso relative all'iscrizione alle associazioni sportive presenti sul territorio provinciale.

Il progetto "Voucher sportivo per le famiglie" prevede la concessione di contributi per la fruizione di servizi sportivi a favore dei figli minorenni delle famiglie in difficoltà economica e alle famiglie numerose beneficiarie della quota B1) dell'Assegno Unico Provinciale per il tramite delle comunità e dei comuni competenti per territorio o da altri enti delegati.

Per l'attuazione di tale misura la Provincia ripartisce le risorse nei limiti degli stanziamenti a favore dei soggetti richiedenti e concede i relativi contributi in base alla graduatorie approvate.

Al fine di definire il sistema di riconoscimento dei suddetti contributi, si propone pertanto di approvare l'Allegato A) al presente provvedimento avente ad oggetto: "Progetto denominato "Voucher sportivo per le famiglie". Criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi al fine di sostenere le famiglie nella crescita sportiva", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Nell'ambito dei suddetti criteri si propone altresì di prevedere, per l'anno 2020, delle disposizioni transitorie nelle quali sono state stabilite tempistiche diverse per la presentazione delle domande, al fine di agevolare le famiglie che ne hanno diritto ad usufruire, anche per la stagione sportiva in corso, di contributi per l'avvio o la prosecuzione alla pratica sportiva.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti e i documenti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 “Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità” ed in particolare l’articolo 6 bis, commi 1 e 2;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 257 di data 21 febbraio 2020, con la quale è stato approvato l’Atto organizzativo della Provincia e definite anche le funzioni dell’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili;
- visto l’articolo 10 del Regolamento approvato con D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. recante “Funzioni della Giunta provinciale e funzione amministrativa dei dirigenti”;
- visto l’articolo 56 e l’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e tenuto conto dell’esigibilità della spesa;
- visti i pareri espressi dalle strutture provinciali competenti all’esame preventivo, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 6 di data 15 gennaio 2016;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale recante le nuove modalità di presentazione dei provvedimenti da parte delle Agenzie;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni citate in premessa, i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione di contributi alle famiglie in difficoltà economica e alle famiglie numerose beneficiarie della quota B1) dell’Assegno Unico Provinciale per la fruizione di servizi sportivi, ai sensi della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1, articolo 6 bis, contenuti nell’Allegato A) al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire che i criteri contenuti nell’Allegato A) al presente provvedimento trovano applicazione con riferimento alle domande di contributo presentate dalle famiglie in difficoltà economica beneficiarie della quota A) dell’A.U.P. e dalle famiglie numerose beneficiarie della quota B1) dell’A.U.P.;
- 3) di dare atto che, in fase transitoria e in relazione alla stagione sportiva in corso, al fine di consentire alle famiglie beneficiarie di usufruire dei contributi anche per l’anno in corso, i moduli di adesione all’iniziativa da parte di comuni, comunità e enti delegati devono essere presentati alla struttura provinciale competente in materia di politiche familiari entro il 13 novembre 2020;
- 4) di stabilire che, per la stagione sportiva 2020/2021, non è richiesta l’adesione al progetto da parte delle associazioni sportive;
- 5) di stabilire che, per la stagione sportiva 2020/2021, le famiglie sono tenute a presentare le domande di contributo ai rispettivi enti di appartenenza entro e non oltre il 30 novembre

2020;

- 6) di stabilire che per le stagioni sportive successive, le domande di contributo da parte delle famiglie devono essere presentate nel periodo compreso il 1° aprile e il 30 giugno di ogni anno;
- 7) di rinviare a successiva determinazione del Dirigente dell'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili l'approvazione del modulo per la presentazione delle domande di contributo da parte delle famiglie in possesso dei requisiti previsti nei criteri di cui al punto 1);
- 8) di dare atto che alla spesa complessiva di euro 1.150.000,00, derivante dal presente provvedimento, si farà fronte con le seguenti modalità:
 - per euro 150.000,00 riferita ai contributi da concedere nell'anno 2020, con prenotazione fondi al capitolo 402605 dell'esercizio finanziario 2020;
 - per euro 500.000,00 riferita ai contributi da concedere nell'anno 2021, con prenotazione fondi sul capitolo 402605 dell'esercizio finanziario 2021;
 - per euro 500.000,00 riferita ai contributi da concedere nell'anno 2022, con prenotazione fondi al capitolo 402605 dell'esercizio finanziario 2022;
- 9) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Elenco degli allegati parte integrante

001 criteri

Progetto denominato “Voucher sportivo per le famiglie”. Criteri e modalità per la concessione di contributi alle famiglie numerose beneficiarie della quota B1) e alle famiglie beneficiarie della quota A) dell’assegno unico provinciale (rispettivamente articolo 2, comma 2 lettera a) e articolo 2, comma 1 del Decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg.) per la fruizione di servizi sportivi. Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1, articolo 6 bis.

Articolo 1

Finalità

1. La Provincia autonoma di Trento, di seguito denominata Provincia, per il tramite dell’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili, promuove e sostiene ai sensi del primo comma dell’articolo 6 bis della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 "la realizzazione di un distretto famiglia per lo sport, volto in particolare a consentire alle famiglie in difficoltà economica e alle famiglie numerose di avvicinarsi allo sport e d’intraprendere percorsi sportivi a favore dei figli".

2. Al fine di promuovere le finalità di cui al suddetto articolo la Provincia, ai sensi del comma 1 ter del medesimo articolo, ripartisce le risorse finalizzate agli interventi sopra descritti per il tramite delle comunità, dei comuni competenti per territorio o da altri enti delegati, con le modalità specificate negli articoli seguenti.

3. Il progetto denominato “Voucher sportivo per le famiglie” è volto a rafforzare il rapporto tra le politiche familiari e le iniziative collegate allo sport tramite l’attivazione di interventi di promozione sportiva per sostenere corsi a favore dei figli minorenni o equiparati, attraverso percorsi di certificazione territoriale quali strumenti di crescita per l’individuo e per lo sviluppo del sistema locale.

Articolo 2

Oggetto

1. L’obiettivo del progetto è quello di sostenere le famiglie in difficoltà economica e le famiglie numerose in possesso dei requisiti specificati all’articolo 3, residenti nei comuni del territorio provinciale, nell’avvicinamento allo sport attraverso il sostegno alla frequenza, da parte dei figli minorenni ed equiparati, di corsi sportivi.

Articolo 3

Destinatari del contributo

1. Possono beneficiare del contributo i genitori dei figli minorenni o equiparati che abbiano età pari o superiore agli 8 anni alla data di presentazione della domanda di contributo che hanno presentato:

a) una domanda idonea alla quota dell’assegno unico provinciale a valere per l’anno precedente a quello di presentazione della domanda (articolo 2, comma 1 del Decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg) finalizzata a garantire il raggiungimento di una condizione economica sufficiente a soddisfare i bisogni generali della vita del nucleo familiare, contrastando le situazioni di povertà delle famiglie beneficiarie della quota A) dell’assegno unico provinciale.

b) una domanda idonea alla quota dell'assegno unico provinciale a valere per l'anno precedente a quello di presentazione della domanda (articolo 2, comma 2, lettera a) del Decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg) per il mantenimento, la cura, l'educazione e l'istruzione dei figli minori e dei soggetti minori equiparati ai minori presentata dalle famiglie numerose, come definite dall'articolo 6, comma 1 della legge provinciale n. 1/2011, beneficiarie della quota B1) dell'assegno unico provinciale.

2. Il contributo è concesso alle famiglie residenti in comuni aderenti al progetto per l'attività sportiva svolta presso le associazioni sportive aderenti al progetto che hanno presentato domanda ai sensi del comma 1, lettere a) e b) del presente articolo e che beneficiano dell'assegno unico provinciale per almeno una mensilità nel corso dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

3. Il genitore dei figli minorenni o equiparati richiedente il contributo deve essere in possesso della carta Euregio Family Pass di cui alle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2267 di data 16 dicembre 2016 e n. 1872 di data 16 novembre 2017 ed eventuali successive modificazioni e/o integrazioni.

Articolo 4

Modalità di adesione al progetto da parte dei comuni, delle comunità o altri enti delegati

1. Possono aderire al progetto le comunità, i comuni o altri enti delegati.

2. I comuni che intendono aderire al progetto devono essere in possesso della certificazione "Family in Trentino" di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2103 di data 27 novembre 2015 e eventuali successive modificazioni o devono impegnarsi a conseguire la certificazione entro e non oltre due anni dalla data di adesione al progetto.

3. I soggetti di cui al comma 1 interessati ad aderire al progetto devono presentare alla struttura provinciale competente in materia di politiche familiari un modulo di adesione per la stagione sportiva di riferimento, nel periodo compreso tra il **1 gennaio e il 28 febbraio** di ogni anno. In tale modulo deve essere specificato l'obbligo a gestire direttamente per la parte di competenza le domande di contributo pervenute da parte delle famiglie residenti oppure l'interesse ad avvalersi, per la gestione, di altro ente delegato.

4. Il modulo di adesione può essere:

- a) inviato a mezzo del sistema di interoperabilità PI.TRE;
- b) trasmesso mediante strumenti telematici (posta elettronica all'indirizzo agenziafamiglia@pec.provincia.tn.it, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel codice dell'amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo);
- c) spedito a mezzo servizio postale con raccomandata A/R;
- d) consegnato a mano presso l'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili, Ufficio per le Politiche Familiari, Via Grazioli, n. 1 – 38122 Trento. Il modulo di adesione presentato a mano deve essere consegnato entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno utile.

Articolo 5

Modalità di adesione al progetto da parte delle associazioni sportive

1. Le associazioni sportive che intendono aderire al progetto devono avere conseguito la certificazione "Family in Trentino" in relazione alla categoria "Associazioni sportive" di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1769 di data 27 agosto 2012 e eventuali successive modificazioni/integrazioni o devono impegnarsi a conseguire tale certificazione entro e non oltre due anni dalla data di adesione al progetto

2. Le associazioni sportive che intendono aderire al progetto devono trasmettere alla comunità, al comune o ad altri enti delegati di adesione contenente l'elencazione dei corsi sportivi che intendono svolgere nella stagione sportiva di riferimento e dei costi di iscrizione annuale. Nel medesimo modulo devono altresì esseri cui all'articolo 4, nel periodo compreso tra **il 1° marzo e il 31 marzo** di ogni anno, un modulo e indicati gli estremi del provvedimento di assegnazione della certificazione "Family in Trentino" di cui al comma 1 oppure l'impegno a conseguire tale certificazione entro i termini di cui al medesimo comma 1.

3. Le associazioni sportive, ai fini dell'adesione al progetto, devono essere iscritte al registro C.O.N.I. o facenti capo al Comitato Italiano Paraolimpico (C.I.P.) per lo svolgimento dell'attività sportiva. Per attività sportive si intendono quelle riferite alla pratica dilettantistica di discipline sportive regolamentate dalle Federazioni Sportive Nazionali (F.S.N.) o dalle Discipline Sportive Associate (D.S.A.) o da Enti di promozione sportiva (E.P.S.) riconosciuti dal C.O.N.I. o dal C.I.P..

Articolo 6

Progetto voucher sportivo e piano strategico straordinario per la famiglia

1. I soggetti di cui all'articolo 4 e le associazioni sportive di cui all'articolo 5 contribuiscono alla realizzazione del piano strategico straordinario per la famiglia di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1912 di data 29 novembre 2019.

Articolo 7

Termini e modalità di presentazione delle domande di contributo da parte delle famiglie

1. La domanda di contributo deve essere presentata per ogni figlio minorenni o equiparato da uno dei genitori, anche affidatari, su apposito modulo, approvato con determinazione del Dirigente dell'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili, contenente il nominativo dell'associazione sportiva prescelta e aderente al progetto ai sensi dell'articolo 5.

2. La domanda di contributo può essere presentata al comune, alla comunità o altro ente delegato aderente al progetto nel periodo compreso tra il **1° aprile e il 30 giugno** di ogni anno, con le modalità di seguito indicate:

- a) trasmessa mediante strumenti telematici (posta elettronica certificata all'indirizzo PEC della comunità, del comune di riferimento o di eventuale altro ente delegato, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale e negli atti attuativi del medesimo);
- b) a mezzo servizio postale con raccomandata A/R indirizzata alla comunità di valle, al proprio comune di riferimento o ad altro ente delegato;

c) consegnata a mano alla comunità, al proprio comune di riferimento o ad altro ente delegato; le domande presentate a mano devono essere consegnate entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno utile.

3. La domanda di contributo, per ogni figlio minorenni del medesimo nucleo familiare, deve contenere l'indicazione dell'associazione sportiva prescelta e la delega al comune al versamento dell'eventuale contributo concesso all'associazione sportiva prescelta.

4. La comunità, il comune di riferimento o altro ente delegato deve provvedere a raccogliere le domande di contributo presentate dalle famiglie aventi i requisiti di cui all'articolo 3 dei presenti criteri, a istruire e a verificare la completezza e la regolarità formale della documentazione nonché a redigere due elenchi di soggetti richiedenti contenenti i figli minorenni o equiparati in ordine crescente rispetto alla condizione economica ICEF dei nuclei familiari, determinata in applicazione dell'articolo 3, comma 2, lettere a) e b) e ad inviare gli stessi alla struttura provinciale competente in materia di politiche familiari.

5. Il controllo del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1 e l'estrapolazione dei dati relativi agli indicatori ICEF sono effettuati dall'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili, in accordo con l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa (A.P.A.P.I.).

Articolo 8

Ammontare del contributo riconosciuto alle famiglie

1. Il contributo al quale le famiglie beneficiarie possono accedere ai sensi dell'articolo 3 dei presenti criteri è differenziato e precisamente:

a) per le domande presentate ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del Decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg) dalle famiglie che hanno beneficiato della quota A) dell'assegno unico provinciale per almeno una mensilità nel corso dell'anno di presentazione della domanda, il contributo è pari ad euro 200,00 per ciascun figlio minorenni o equiparato;

b) per le domande presentate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a) del Decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg) dalle famiglie numerose che hanno beneficiato della quota B1) dell'assegno unico provinciale per almeno una mensilità nel corso dell'anno di presentazione della domanda, il contributo è pari ad euro 100,00 per ciascun figlio minorenni o equiparato.

2. Il nucleo familiare è tenuto a versare all'associazione sportiva la differenza tra quota di tesseramento e corso e la quota del contributo per il quale è stata presentata domanda ai sensi dell'articolo 7; i soggetti di cui all'articolo 4, su delega del medesimo nucleo familiare, sono tenuti a versare l'importo del contributo all'associazione sportiva con le modalità stabilite all'articolo 11.

3. Nel caso in cui il minorenni non sia utilmente collocato nella graduatoria di cui all'articolo 9, il nucleo familiare è tenuto a versare all'associazione sportiva l'importo non pagato.

Articolo 9

Approvazione delle graduatorie e concessione dei contributi alle famiglie

1. Entro 90 giorni dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande di contributo da parte delle famiglie, come previsto dall'articolo 7, comma 2 dei presenti criteri, il Dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche familiari, con unico provvedimento, in base agli elenchi pervenuti da parte dei singoli soggetti aderenti di cui all'articolo 4 comma 1, approva le graduatorie relative alle condizioni economiche ICEF di cui all'articolo 3, comma 2 lettere a) e b), entrambe predisposte in ordine crescente rispetto alla condizione economica ICEF e concede i relativi contributi.

2. Le graduatorie, approvate nel rispetto della disciplina in materia di privacy, possono essere comprensive anche di più figli minorenni o equiparati appartenenti al medesimo nucleo familiare.

3. Nel caso di fondi insufficienti per finanziare tutte le domande utilmente collocate nelle graduatorie, è data priorità alle domande di contributo presentate dalle famiglie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a); i restanti fondi sono ripartiti in base al numero delle domande di contributo presentate dalle famiglie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) in ordine crescente di indicatore ICEF, garantendo comunque un contributo minimo per ciascun figlio minorenne o equiparato appartenente al nucleo familiare di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) pari a 50,00 euro, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. In caso di parità di indicatore ICEF, è preso in considerazione l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

4. Nel caso in cui il nucleo familiare sia ammissibile ai benefici sia ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a) che in qualità di il nucleo familiare di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), il figlio minorenne o equiparato è inserito in graduatoria con l'indicatore ICEF relativo all'articolo 3, comma 2, lettera a) dei presenti criteri.

5. Sono comunque ammesse a contributo solo le spese effettivamente sostenute da parte del nucleo familiare per il costo di iscrizione annuale all'attività sportiva, al netto di eventuali altri contributi che il nucleo familiare ha ricevuto da Enti pubblici o privati per la medesima iniziativa.

6. Con il medesimo provvedimento di approvazione delle graduatorie sono adottate le eventuali determinazioni in ordine alla non ammissibilità delle domande di contributo presentate dalle famiglie residenti nei comuni aderenti, comunità o enti delegati oltre il termine ultimo o delle domande mancanti dei requisiti formali necessari e/o sprovviste della documentazione prevista a corredo delle stesse.

7. A seguito dell'approvazione delle graduatorie e della concessione dei relativi contributi e comunque entro il 31 dicembre dell'anno di approvazione delle graduatorie medesime, la struttura provinciale competente in materia di politiche familiari eroga ai soggetti di cui all'articolo 4 un anticipo pari al 50% dell'importo concesso per ciascun minore beneficiario.

8. I soggetti di cui all'articolo 4, a seguito dell'approvazione delle graduatorie e della concessione dei relativi contributi da parte della struttura provinciale competente in materia di politiche familiari, devono trasmettere a ciascuna associazione sportiva aderente al progetto, nel rispetto della disciplina in materia di privacy, l'elenco dei figli minorenni o equiparati che la hanno prescelta nell'ambito della domanda di cui all'articolo 7, comma 1. Nel medesimo elenco deve essere data anche indicazione della quota di contributo concessa ad ogni figlio minorenne di età pari o superiore agli 8 anni.

Articolo 10

Termini e modalità di rendicontazione da parte dei soggetti aderenti al progetto

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1 sono tenuti ad effettuare entro il **31 agosto** dell'anno successivo a quello di approvazione delle graduatorie i controlli annuali sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 da parte delle singole associazioni sportive aderenti al progetto attestanti il numero di minorenni o equiparati beneficiari del contributo, la quota pagata per la partecipazione all'attività e la percentuale di fruizione da parte del singolo minorenne o equiparato di almeno l'80% di frequenza ai corsi di formazione sportiva nella stagione di riferimento.

2. Il saldo del contributo è erogato dalla struttura provinciale competente in materia di politiche familiari ai soggetti di cui all'articolo 4 previa comunicazione dell'espletamento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 pervenute da parte delle singole associazioni sportive aderenti al progetto.

Articolo 11

Termini e modalità di erogazione del contributo alle associazioni sportive

1. I soggetti di cui all'articolo 4 sono tenuti ad erogare alle associazioni sportive aderenti al progetto, entro il **31 gennaio** dell'anno successivo alla data di approvazione delle graduatorie e della concessione dei relativi contributi, l'anticipo del contributo versato dalla struttura provinciale competente in materia di politiche familiari. Il saldo del contributo è erogato alle associazioni sportive da parte dei soggetti di cui all'articolo 4 entro e non oltre il 31 maggio dell'anno successivo alla data di approvazione delle graduatorie e della concessione dei relativi contributi, previa presentazione di un registro delle presenze redatto nel corso della stagione sportiva di riferimento, al fine di consentire la verifica dell'effettiva frequenza ai corsi prescelti da parte del figlio minorenne o equiparato utilmente collocato in graduatoria.

2. Il mancato rispetto della percentuale di frequenza pari all'80% dell'intero corso sportivo da parte del figlio minorenne o equiparato comporta, per lo stesso, la revoca del contributo concesso per la stagione sportiva di riferimento e il versamento all'associazione sportiva, da parte del genitore, della quota rimanente.

Articolo 12

Promozione, diffusione e pubblicizzazione del progetto

1. Ai fini della promozione e della diffusione del presente progetto, la struttura provinciale competente in materia di politiche familiari, in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, organizza incontri formativi/informativi sul territorio provinciale riguardanti la certificazione di qualità familiare, con particolare riferimento alla categoria "Associazioni sportive".

Articolo 13

Privacy e trattamento dei dati

1. I dati riferiti alla gestione del progetto denominato “Voucher sportivo per le famiglie” sono trattati in ottemperanza alle previsioni legislative di cui all’articolo 6 bis della legge provinciale n.1/2011 nel rispetto del Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196/2003) e del Regolamento generale UE n. 679/2016 per la protezione dei dati personali.

Articolo 14

Disposizioni transitorie per l’anno 2020

1. I soggetti di cui all’articolo 4 possono presentare il modulo di adesione al progetto di cui al comma 3 dell’articolo 4 alla struttura provinciale competente in materia di politiche familiari dalla data di approvazione dei presenti criteri e comunque entro e non oltre il 13 novembre 2020.

2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 5, per l’anno 2020 non è richiesta l’adesione al progetto da parte delle associazioni sportive.

3. Le domande di contributo da parte delle famiglie possono essere presentate ai soggetti di cui al comma 1 entro e non oltre il 30 novembre 2020.

4. Nel caso in cui il nucleo familiare abbia già beneficiato del voucher sportivo con la procedura A.U.P. stabilita dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1449 di data 25 settembre 2020, lo stesso non potrà beneficiare del contributo previsto dai presenti criteri.

5. Le graduatorie e la concessione dei contributi a favore delle famiglie per l’anno 2020 sono approvate da parte della struttura provinciale competente in materia di politiche familiari entro il 23 dicembre 2020.